

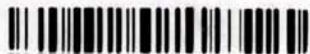


ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0005941
del 24/04/2018**



Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 563/2018 del 12/03/2018 – Allegato O al Verbale n. 02/2018 concernente: Convenzione INGV e Ateneo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'istituzione di una sede.

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 563/2018

Allegato O al Verbale n. 02/2018

Oggetto: Convenzione INGV e Ateneo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'istituzione di una sede.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vigente;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione INGV e Ateneo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'istituzione di una sede;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTO** che la partecipazione alla Convenzione di che trattasi comporta un contributo finanziario annuo, di euro 2.000,00 circa, che trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1.04.01.01.999 e presenta la necessaria disponibilità;

gwb



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- **CONSIDERATO** che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **CONSIDERATO** che tra UNICAS, prot. n. 13575 del 19.07.2017, e INGV prot. n. 0009515 del 24.07.2017 è in essere la convenzione quadro con obiettivi, ambiti e modalità della cooperazione secondo quanto indicato nell'art. 2 e 3 della predetta convenzione quadro;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Struttura;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione nonché alla sottoscrizione della Convenzione INGV e Ateneo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'istituzione di una sede (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12/03/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Antonella CIANCHI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEDE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA NELL'ATENEO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

PREMESSO:

- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV") all'art 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'INGV promuove e svolge attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche sviluppando rapporti con Università, istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi, apertura di sedi ed ogni altra forma utile;
- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito UNICAS) prevede che l'Università partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi, apertura di sedi ed ogni altra forma utile;
- che tra UNICAS prot. n. 13575 del 19.07.2017 e INGV prot. n. 0009515 del 24.07.2017 è in essere la convenzione quadro con obiettivi, ambiti e modalità della cooperazione secondo quanto indicato nell'art. 2 e 3;
- che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (di seguito DICeM) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della geologia applicata, della geologia del terremoto, dell'interpretazione e validazione di dati SAR per lo studio della subsidenza naturale ed antropica per l'identificazione del segnale di deformazione di origine tettonica, nello studio delle relazioni tra tettonica e gravità, della geotermia, della geochimica, nel settore ambiente, delle indagini di geofisica applicata, nel monitoraggio sismico del Lazio meridionale e della divulgazione scientifica, anche con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca, con la stipula di convenzioni a titolo gratuite e retribuite
- che UNICAS tramite il DICeM ed il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (di seguito DIEI) ed altri Dipartimenti all'occorrenza interessati, sarà impegnata in collaborazioni scientifiche, programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV e che alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale dei due Enti;
- è interesse dell'INGV e dell'UNICAS approfondire la comprensione di temi di comune interesse nel campo delle Scienze della Terra e dell'ingegneria, in tutti i suoi aspetti, ricercare e promuovere le giuste, opportune e necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di

9/0

ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale ed internazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'**UNICAS**, C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, con sede legale in Cassino (FR)-03043, viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara rappresentato dal Magnifico Rettore pro tempore prof. ing. Giovanni Betta, nato a Napoli il 05/01/1961, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale

E

l'**INGV**, Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente prof. geol. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25 gennaio 1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale,

di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

Articolo 1 – Premesse

1.1 -Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 -Oggetto

2.1 -Al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa dalle parti, l'UNICAS consente all'INGV, per la durata del presente accordo, di istituire presso l'UNICAS una sua sede distaccata (nel seguito detta SEDE), presso cui opera il personale scientifico (dirigenti, primi ricercatori, ricercatori, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, borsisti, dottorandi, contrattisti) e/o tecnico dell'INGV in collaborazione con il personale scientifico (docenti, ricercatori, ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, assegni di ricerca, borsisti, dottorandi, contrattisti) e/o tecnico dell'UNICAS

Articolo 3 – Finalità

3.1 -Il personale distaccato dell'INGV secondo l'art. 2, individuato in n. unità, svolgerà ricerche su temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV e all'occorrenza in base alla programmazione stabilita tra INGV ed UNICAS e collaborerà con il personale UNICAS secondo l'art. 2 per lo sviluppo di ricerche e progetti congiunti.

Articolo 4 -Norme organizzative

4.1 -L'esecuzione della presente Convenzione è affidata in qualità di responsabili scientifici, per quanto riguarda l'UNICAS al prof. geol. Michele Saroli, per quanto riguarda l'INGV al Direttore della Sezione Centro Nazionale Terremoti (da definire).

Articolo 5 -Dotazione della Sede

5.1 -I Direttori del DICeM, del DIEI, e dei Dipartimenti all'occorrenza interessati da collaborazioni, su parere del responsabile scientifico di UNICAS compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca,

consentono al personale della SEDE l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e dei locali dell'UNICAS, come specificati negli Allegati nn. 1 e 2.

5.2 -L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente ad UNICAS l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche assegnate anche temporaneamente in carico al personale della SEDE, previa valutazione di conformità da parte di UNICAS e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5.3 -Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna l'installazione presso UNICAS di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV ed UNICAS si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.

5.4 -Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti dell'UNICAS assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'UNICAS. L'UNICAS cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi messi a disposizione della SEDE. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.

5.5 -Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.

5.6 -L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della SEDE, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata alla loro accettazione da parte dell'UNICAS e delle competenti aree dell'Ateneo.

Articolo 6 -Oneri

6.1 -L'UNICAS mette a disposizione dell'INGV a titolo gratuito i locali e le attrezzature di cui agli Allegati n. 1 e n. 2. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della SEDE e dell'UNICAS previo accordo tra l'UNICAS e l'INGV, e previo accordo tra le parti limitatamente agli spazi di cui alla lett. a) dell'Allegato n. 1.

6.2 -Qualora se ne ravvedesse la necessità o l'utilità, l'INGV potrà mettere a disposizione dell'UNICAS strumenti tecnologici, scientifici o informatici (nel seguito strumenti) di sua proprietà utili a condurre e perfezionare campagne di misura, progetti di ricerca e/o valutazioni scientifiche. La responsabilità per

l'utilizzo di tali strumenti, l'assicurazione a tutela di ogni danno a persone o cose e le eventuali spese di riparazione o ammodernamento rimangono a carico dell'INGV.

6.3 -L'INGV verserà all'UNICAS, in maniera forfetaria, la somma annua di euro 2000,00 (mille/00) a copertura delle spese e a titolo di rimborso come specificato: a) spese telefoniche b) utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche interamente di proprietà dell'UNICAS; c) utilizzo della biblioteca. Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è: relativo al conto presso la Banca

6.4 -L'importo dei contributi di cui al precedente comma potrà essere variato di anno in anno previo accordo scritto tra le parti sulla base della normale rivalutazione dei prezzi o nel caso in cui dovesse aumentare il numero di persone operanti presso la Sede. L'importo della rivalutazione è comunicato dal Rettore dell'UNICAS con anticipo di almeno 3 mesi, rispetto alla data prevista per il versamento da parte di INGV.

6.5 -Gli oneri derivanti dalla presente convenzione e specificati al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nel capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'INGV.

6.6 -Le parti s'impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 per come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010.

6.7 - Oneri fiscali. Le attività oggetto della presente convenzione, in quanto attività istituzionali di realizzazione di collaborazione scientifiche e programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Articolo 7- Durata e Recesso

7.1 -La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

7.2 -Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica.

7.3 -Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

7.4 -In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

7.5 -Il recesso dell'INGV dalla presente convenzione è sancito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

Articolo 8 – Sicurezza

8.1 -L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n. 106 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttori di Dipartimento dell'UNICAS.

8.2 -I datori di lavoro dell'UNICAS e dell'INGV, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.

8.3 -L'UNICAS assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.

8.4 -L'INGV s'impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 9 -Coperture assicurative

9.1 -L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'UNICAS siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2 -L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi d'incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione dall'UNICAS per la SEDE distaccata.

9.3 -Le parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 -Ambiti e modalità della cooperazione

10.1 -Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'UNICAS e l'INGV si impegnano a svolgere tramite specifici accordi attuativi, convenzioni a titolo gratuito e retribuite approvati di volta in volta dai competenti organi delle parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie: attività di

collaborazione scientifica; attività di supporto alla didattica; master; attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata, partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario;

10.2 -Le attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti.

Articolo 11 -Risultati dell'attività

(diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)

11.1 -Le parti, tramite i responsabili scientifici, s'impegnano ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'UNICAS e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

11.2 -Le parti valutano insieme, tramite i responsabili scientifici, sulla base degli effettivi apporti l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 12-Attività didattica

12.1 -L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica, delle scuole di dottorato (retribuita e/o gratuita) e scientifica dell'UNICAS. L'eventuale collaborazione didattica avverrà nel rispetto delle disposizioni universitarie e delle normative vigenti.

12.2 -L'UNICAS tramite i Dipartimenti ed i relativi Corsi di Laurea e Scuole di Dottorato può istituire curricula specifici di interesse tra le parti ed affidare incarichi a titolo gratuito e/o retribuiti a personale di ricerca dell'INGV per l'insegnamento di corsi integrativi o ufficiali. Per entrambe le forme d'insegnamento, il conferimento dell'incarico a titolo retribuito e/o gratuito viene deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Per quanto attiene agli incarichi a titolo gratuito per insegnamenti ufficiali, il conferimento dell'incarico viene proposto dal

Ch/a

Consiglio di Corso di studio interessato al Dipartimento dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, il Dipartimento abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente. Il personale INGV può partecipare ai collegi di dottorato e far parte di commissioni d'esame.

12.3 -A tale scopo l'INGV si renderà disponibile a mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di studio, dei Dottorati di Ricerca, dei Master dell'UNICAS; favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; collaborare con l'UNICAS affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;

12.4 - Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti. L'INGV si rende disponibile a istituire e finanziare borse di studio e assegni di ricerca contratti vari e a concedere apparecchiature in comodato su progetti di comune interesse. Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa dell'UNICAS e dell'INGV.

Articolo 13 – Personale

13.1 – Entro i primi tre mesi dalla stipula della presente convenzione il Direttore del Centro Nazionale Terremoti comunicherà al Rettore e per conoscenza al Responsabile scientifico dell'UNICAS i nominativi del personale che opererà presso la SEDE.

13.2 -INGV e UNICAS s'impegnano a comunicare all'occorrenza agli Organi di governo dell'Ateneo l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finanziamento e la specifica indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.

13.3 -L'UNICAS s'impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla SEDE con le stesse regole in vigore per il personale dell'UNICAS.

Articolo 14 -Trattamento dei dati personali

Le parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 15 – Registrazione

La convenzione, che si compone di n. 8 fogli, viene redatta in numero 2 originali e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 16 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro competente legge.

In ogni caso, è escluso il ricorso all'Arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DLE LAZIO MERDIONALE

Il Magnifico Rettore prof. ing. Giovanni Betta

Per L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il Presidente prof. geol. Carlo Doglioni



Allegato n. 1 - Locali e servizi dell'Ateneo messi a disposizione dell'INGV

- a) Ufficio dotato di (ad es. una o due stanze ?)..... di cui si allega planimetria
- b) Biblioteca
- c) Pulizia locali

Allegato n. 2 - Utenze dell'Ateneo messi a disposizione dell'INGV

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento
- c) Servizi igienici
- d) Impianto telefonico
- e) Collegamento Internet (cavo e wireless)

GA

SOSTITUIRE CON PIANTA ALLOCAZIONE SEDE INGV IN UNICAS



ew/01